

N. TAR	2021 – 041
PROTOCOLLO	203735/RU del 21 giugno 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 216 del 18/6/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione del 17 giugno 2021, che istituisce, **a decorrere dal 19/6/2021**, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 60 e 7607 11 19 91) e originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg;

— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no;

— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no;

— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione (codice addizionale TARIC C999), applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 29.1 %.

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Cina, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 3 del Regolamento (UE) 2021/983 . L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto*

della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, par.5, del regolamento (UE) 2021/983, l'immissione in libera pratica del summenzionati prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Si fa inoltre, presente che, in conformità all'art. 3 del regolamento in parola, il dazio antidumping provvisorio in questione si applica per un periodo di sei mesi.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

**La Dirigente
Loredana Sasso**

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.